

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)367

Vol. 1971/0058

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 367 def.

Bruxelles, 7 aprile 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che estende ad altre importazioni l'allegato del
regolamento (CEE) n. 109/70 che istituisce un
regime comune applicabile alle importazioni dai paesi
a commercio di Stato

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 367 def.

Relazione

1. Il Consiglio delle Comunità europee, con regolamento (CEE) n. 109/70 del 19.12.1969 (1), ha istituito un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di stato.
2. All'articolo 2, il suddetto regolamento prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di estendere l'allegato al regolamento ad altre importazioni, qualora ciò non rischi di originare una situazione tale da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia a norma del Titolo IV del regolamento medesimo.
3. La Commissione ha constatato che un certo numero di prodotti che interessano il settore agricolo (prodotti della pesca) sono liberati sul piano comunitario nei confronti dell'Albania della Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e l'URSS. Essa ritiene pertanto che si dovrebbe estendere a tali importazioni l'allegato al regolamento, visto che le condizioni previste dal detto regolamento sono pienamente soddisfatte. Nella Comunità vige infatti il medesimo regime d'importazione (liberalizzazione) e non è dato presumere che la situazione di mercato potrebbe rendere necessaria a breve termine l'applicazione di misure di salvaguardia.
4. Di conseguenza, la Commissione propone al Consiglio di estendere a dette importazioni l'allegato al regolamento (CEE) n. 109/70.

Tale allegato comprenderebbe pertanto :

- 633 voci della Tariffa doganale comune liberalizzate nei confronti della Polonia, della Cecoslovacchia, della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania,
- 469 voci della Tariffa doganale comune liberalizzate nei confronti dell'URSS e dell'Albania.

(1) GU n. L 19 del 26.1.1969

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che estende ad altre importazioni l'allegato del
regolamento (CEE) n. 109/70 che istituisce un
regime commune applicabile alle importazioni dai paesi
a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969,
che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a
commercio di Stato (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni prodotti che non figurano ancora nell'allegato
del regolamento (CEE) n. 109/70 sono stati liberalizzati dagli Stati
membri;

considerando che la loro inclusione nell'allegato del regolamento (CEE)
n. 109/70 non rischia di originare una situazione tale da giustificare
l'applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo IV del
suddetto regolamento;

considerando che, di conseguenza, è opportuno includere tali prodotti
nell'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 viene esteso alle importazioni
dai paesi terzi, contrassegnati con un asterisco, dei prodotti indicati
nell'allegato del presente regolamento.

(1) GU n. L 19 del 26.1.1970, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Prodotti	Albania	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Cecoslo- vacchia	URSS
	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE							
	Capitolo 3							
	Pesci, crostacei e molluschi							
03.02	Pesci semplicemente salati o in alamoia, secchi o affumicati	*	*	*	*	*	*	*
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testa- cei (anche, separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cetti in acqua	*	*	*	*	*	*	*
	Capitolo 4							
	Latte e derivati del latte; uova di volatti; miele naturale							
04.03	Burro							
	Capitolo 5							
	Altri prodotti d'origine animale, non nominati né compresi altrove							
05.15	Prodotti di origine animale, non nomina- ti né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazio- ne umana							
	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVAN- DE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI							
	Capitolo 16							
	Preparazione di carni, di pesci, di crostacei et di molluschi							
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testa- cei), preparati o conservati	*	*	*	*	*	*	*
	Capitolo 23							
	Residui e cascami delle industrie ali- mentari; alimenti per gli animali							
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	*	*	*	*	*	*	*

N° della T.D.C.	Prodotti	Albania	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Cecoslo- vacchia	URSS
--------------------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------------------	------

Sezione XI :

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Cap. 50 : Seta e cascami di seta

50.07 : Filati di seta, di borra di seta
(schappe) e di roccadino o pette-
nuzzo di seta, preparati per la
vendita al minuto

* * * * *

Cap. 54 : Lino e ramiè

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato,
pettinato o altrimenti preparato,
ma non filato; stoppa e cascami
di lino (compresi gli sfilacciati)

* * * * *

Cap. 57 : Altre fibre tessili vegetali;
filati di carta e tessuti di filati
di carta

57.01 Canapa ("Cannabis sativa") greggia,
macerata, stigliata, pettinata o
altrimenti preparata, ma non filata;
stoppa e cascami di canapa (compre-
si gli sfilacciati)

* * * * *